

CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE SITO A CASSANO, IN VIA BATTISTI 38, A
PERSONA TITOLARE DI PROTEZIONE TEMPORANEA AI SENSI DEL DL 21 MARZO 2022 N.21 E
RELATIVA LEGGE DI CONVERSIONE, NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI ASSISTENZA E
ACCOGLIENZA A SEGUITO DELLA CRISI UCRAINA

Con la presente scrittura privata, fra

Il _____, nato a _____, il _____, nella qualità
di _____
del Comune di Cassano Spinola, con sede in Piazza XXVI Aprile 9, P.IVA 02558190068, da qui in
avanti chiamato "comodante";

e

_____ nata _____ (____) il _____, residente in _____,
_____, da qui in avanti chiamata "comodatario", che trovasi nella condizione
di "persona titolare della protezione temporanea" ai sensi del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;

PREMESSO CHE:

-il Comune di Cassano Spinola è locatario di immobile sito a Cassano Spinola, loc. Gavazzana, in Via
C. Battisti 38, identificato catastalmente al Fg. 2 Mappale 667, di proprietà della Provincia Religiosa
di S. Marziano di Don Orione, composto da diverse unità immobiliari, tra cui n.ro 2 a destinazione
residenziale site al piano terra;

-delle due unità suddette soltanto una risulta assegnata a privato cittadino avente requisiti di cui
all'art. 4 del contratto di locazione in essere, ovvero ultrasessantacinquenne autosufficiente;

-la signora _____ è giunta in Italia in seguito allo scoppio del conflitto nella nazione
d'origine, insieme _____, nata a _____ (____) il _____ e
residente a _____, _____, ed è stata successivamente raggiunta dal sig.
_____ nato a _____ (____) il _____ e residente in _____,
_____, insieme ai quali è stata ospitata in via emergenziale nel suddetto immobile;

-l'ufficio Polizia Municipale per conto dell'Ente Comune di Cassano Spinola ha inoltrato apposite
comunicazioni alla Prefettura ed alla Questura di Alessandria, in data 15-03-22 e 04-06-22
rispettivamente per notificare l'arrivo della sig.ra _____ insieme alla figlia
_____, e del padre sig. _____;

-il Comune di Cassano Spinola ai sensi dell'art. 4 del contratto di locazione in corso di validità con la
Provincia Religiosa di S. Marziano di Don Orione, ha ottenuto formale assenso, con comunicazione
agli atti registrata al prot. n.ro 5665 del 11-10-22, affinché uno degli appartamenti al piano terra
potesse ospitare profughi di guerra ovvero persone titolari di protezione temporanea ai sensi del DL
21 marzo 2022 n.21;

-la sig.ra _____ ed il sig. _____ sono in possesso di regolari permessi di soggiorno per protezione temporanea rilasciati dalla Questura di Alessandria, n.ro _____ con scadenza il _____;

-il comodato d'uso ai sensi dell'articolo 1803 del vigente Codice Civile è il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, ed è essenzialmente gratuito;

-il D.L. 21 MARZO 2022 n. 21 e la relativa Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51, prevedono che la registrazione di contratti di comodato d'uso gratuiti in favore di profughi provenienti dall'Ucraina siano esenti da imposta di bollo e di registro fino al 31 Dicembre 2022;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) Il comodante consegna al comodatario il bene descritto in premessa, che accetta lo stato di fatto in cui si trova;

ART. 2) Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per uso abitativo, impegnandosi a non destinare il bene stesso a scopi differenti.

ART 3) – Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la porzione di fabbricato concessa in uso con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure in forma temporanea, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

ART 4) Sono a carico del comodatario le spese delle utenze derivanti dell'utilizzo del bene; egli ha diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute, necessarie ed urgenti, ma non di quelle derivanti all'ordinario utilizzo dello stesso; trattandosi di ospitalità eccezionale e temporanea, il comodante provvederà con ri-addebito delle spese derivanti dall'utilizzo delle varie utenze, con cadenza trimestrale, sulla base dei consumi attribuibili all'unità immobiliare concessa;

ART. 5) – Il comodatario si obbliga ad usare il bene con finalità abitativa, e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso del comodante.

ART. 6) – Il perimento dei beni derivante da caso fortuito farà comunque carico al comodatario.

ART. 7) – Il presente contratto decorre dalla data 01/11/2022 e rimane in vigore 6 mesi, ovvero fino alla durata del permesso di soggiorno temporaneo per protezione umanitaria o comunque sino a quando il legislatore non disporrà nuove indicazioni in materia di ospitalità temporanea conseguente alla crisi ucraina;

ART. 8) – Alla scadenza concordata, il comodatario si obbliga a restituire al comodante il bene pienamente disponibile e nello stato in cui trovavasi all'atto della consegna.

ART. 9) – Il presente contratto per quanto non espressamente scritto, è disciplinato esclusivamente dalle norme del Capo XIV (articoli da 1803 a 1812) del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.

ART. 10) – Il presente comodato d'uso gratuito è esente da spese di bollo e di registro ai sensi del D.L. 21 MARZO 2022 n. 21; l'esenzione resta in vigore sino al 31/12/2022 o comunque sino all'emanazione di nuove indicazioni in materia di ospitalità temporanea conseguente alla crisi ucraina;

ART. 11) – Per qualsiasi contestazione dovesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà quello competente di Alessandria.

ART. 12) Il comodatario si obbliga ad utilizzare il bene nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Letto approvato e sottoscritto.

Cassano Spinola, lì

Il comodante

Il comodatario

.....

.....